



Sentenza. n. 175/2024

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA PUGLIA

in composizione monocratica, nella persona del Consigliere dott.ssa Rossana De Corato, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **37312** del registro di segreteria, sul ricorso presentato da **XXX**, nato a XXX (XXX) il XXX(cod. fisc. XXX), rappresentato e difeso, dagli avv.ti Francesco Leone, Ciro Catalano e Simona Fell, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in Palermo, alla via della Libertà, n. 62

contro:

-l'**INPS**, rappresentato e difeso dall'avv. Ilaria De Leonardis ed elettivamente domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura Distrettuale Regionale, in Bari, alla Via Putignani n. 108;

VISTO il D. Lgs. 26.8.2016 n. 174;

VISTO il ricorso;

ESAMINATI gli atti e i documenti tutti di causa;

UDITA nella pubblica udienza del 28 maggio 2024 l'avv. Ilaria De Leonardis per l'INPS, non comparsi i difensori del ricorrente

FATTO E DIRITTO

Considerato:

- che con il ricorso all'esame il ricorrente, XXX, ex Brigadiere Capo dell'Arma dei Carabinieri, in quiescenza dal 1° ottobre 2020, con un'anzianità di servizio alla data del 31.12.1995 di 14 anni e 8 mesi, dichiarando di aver indirizzato una istanza tesa alla riliquidazione della pensione in applicazione dell'art. 54 del DPR 1092/1973, ha dedotto che

ai sensi del suddetto art. 54, 1° comma del DPR 1092/1973 al personale militare, che abbia maturato meno di 18 anni di servizio utile a pensione e non più di 20 anni entro il 31.12.1995, per il calcolo delle quote retributive della pensione deve essere applicata la percentuale del 2,44 per cento sulla base pensionabile in base a quanto statuito dalle Sezioni Riunte con la sentenza n. 1/2021/QM;

- che l'INPS, costituitosi in giudizio in data 17 maggio 2024, ha chiesto che sia dichiarata cessata la materia del contendere essendo stato emesso, nel corso del giudizio e nelle more dell'odierna udienza di discussione, l'allegato provvedimento di riliquidazione del trattamento pensionistico aggiornato con l'applicazione dell'aliquota del 2,44%, unitamente alla liquidazione delle somme arretrate e interessi maturati *medio tempore*;

- che con nota in data 20 maggio 2024, i difensori del ricorrente hanno aderito alla richiesta formulata dall'INPS di cessazione della materia del contendere essendo stato depositato il "cedolino di aprile 2024" dal quale si evince il pagamento degli arretrati ed il ricalcolo della pensione in applicazione del beneficio di cui all'art. 54 del D.P.R. n. 1092/1973;

- che all'odierna udienza, non comparsi i difensori del ricorrente, l'avv. De Leonardis ha chiesto che si dichiarata cessata la materia del contendere;

- che, in ogni caso, in ordine alla questione che viene in esame nel presente giudizio, osserva questo giudice che con la decisione delle Sezioni Riunite pubblicata (sent. n. 12/2021/QM), è stata risolta la questione di massima sottoposta alla sua attenzione nei seguenti termini:

"La quota retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema misto, ai sensi dell'art. 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con un'anzianità superiore a 20 anni e che al 31 dicembre 1995 vantava un'anzianità inferiore a 15 anni, va calcolata tenendo conto dell'effettivo numero di anni di anzianità maturati alla predetta data, con applicazione dell'aliquota del 2,44% per ogni anno utile";

Ritenuto, pertanto, che è venuta a cessare la materia del contendere, essendo stata la pretesa pensionistica soddisfatta in sede amministrativa in conformità alla pronuncia delle Sezioni Riunite, a seguito dell'emissione del relativo provvedimento, dei ratei arretrati e, che quindi, che non vi siano motivi per disattendere la concorde richiesta formulata dalle parti;

-Verificato, tuttavia, che nel caso di specie va applicato il principio della soccombenza

virtuale (in termini, C. conti, Sez. Giuris. Puglia, n. 342/2017), con conseguente condanna dell'INPS alle spese del giudizio, quali liquidate in dispositivo, considerato che il riconoscimento provvedimento del diritto del ricorrente, da cui discende la sua sopravvenuta carenza di interesse ad agire, è pacificamente avvenuto, come emerge dalla documentazione depositata dall'INPS, in data successiva alla proposizione della domanda giudiziale.

PER QUESTI MOTIVI

la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Puglia, in composizione monocratica, dichiara cessata la materia del contendere.

Condanna l'INPS al pagamento delle spese di lite che si liquidano equitativamente in € 400,00 oltre oneri e accessori di legge da distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

Così deciso, in Bari, all'esito della pubblica udienza del 28 maggio 2024.

IL GIUDICE

F. to (Rossana De Corato)

Depositata il 03.09.2024

Il Funzionario

F. to (Dott.ssa Anna Rossano)